

SENTENZA DELLA CORTE
DEL 30 NOVEMBRE 1977 ¹

Mario Torri
contro Office national des pensions pour travailleurs salariés
(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal Tribunal du travail di Liegi)

Causa 64/77

Massime

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazione minima — Attribuzione
— Presupposto
(Regolamento n. 1408/71, art. 50)

L'art. 50 del regolamento n. 1408/71 può essere applicato solo quando la legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore risiede contempli una prestazione minima.

Nel procedimento 64/77,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal du travail di Liegi, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

MARIO TORRI

e

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIÉS, Bruxelles,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 50 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU 5 luglio 1971, n. L 149, pag. 2),

¹ — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, J. Mertens de Wilmars, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keefe e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: J. P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antecedenti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE, si possono così riassumere:

I — Gli antecedenti e il procedimento

Il sig. Mario Torri, cittadino italiano, nato il 25 ottobre 1909, prestava lavoro subordinato prima in Italia dal 1926 al 1942 e dal 1946 al 1949 (per un totale di 19 anni) e successivamente nel Belgio dal 1949 al 1973 (cioè per 25 anni). Il 29 novembre 1973, egli presentava all'Office national des pensions pour travailleurs salariés (in prosieguo: ONPTS) una domanda di pensione di vecchiaia. Gli veniva concessa una pensione annua di 132 333 FB, che sarebbe dovuta decorre dal 1° novembre 1974, data in cui l'interessato avrebbe compiuto 65 anni. L'ammontare di tale pensione corrisponde ai 25 anni di lavoro nel Belgio ed è stato calcolato in base al regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, concernente le pensioni di vecchiaia e per i superstiti dei lavoratori subordinati.

Dal 1° dicembre 1973, il sig. Torri percepisce, d'altro lato, una pensione di vecchiaia italiana d'un importo pari a 12 970 FB l'anno, spettantegli in considerazione dell'attività lavorativa precedentemente svolta in Italia.

Il sig. Torri aveva continuato a risiedere nel Belgio dopo il pensionamento e riteneva quindi che gli si dovesse applicare l'art. 50 del regolamento del Consiglio n. 1408/71. Egli contestava perciò il provvedimento dell'ONPTS e reclamava dal suddetto ente, a partire dal 1° novembre 1974, un complemento di pensione di 33 777 FB l'anno, pari alla differenza fra l'importo teorico belga, cioè l'importo cui avrebbe avuto diritto se avesse sempre lavorato nel Belgio, ammontante a 179 080 FB, e la somma delle pensioni accordategli nel Belgio ed in Italia, ammontante a 145 303 FB. L'art. 50 del regolamento del Consiglio n. 1408/71 recita:

«Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovuta in virtù delle legislazioni di vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario.

Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovuta ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.»

Il sig. Torri ritiene che la prestazione minima di cui all'art. 50 del regolamento n. 1408/71 sia costituita dalla pensione teorica belga calcolata in base all'art. 46, n. 2a), dello stesso regolamento. L'ONPTS ha rifiutato d'accogliere la domanda dell'interessato; poiché la legislazione belga non contempla «prestazioni minime» ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, esso ritiene di non poter concedere alcun complemento.

Il sig. Torri adiva allora il Tribunal du travail di Liegi che, con sentenza 11 maggio 1977, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

- «— Che cosa debba intendersi per "prestazione minima" ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, nel caso in cui l'ordinamento interno di uno Stato membro non contempli come minimo di pensione una somma determinata in quanto il calcolo delle prestazioni si effettua in funzione dell'entità delle retribuzioni e dei periodi assicurativi maturati.
- Se la prestazione minima corrisponda, in una fattispecie come la

presente, all'importo della "pensione teorica" calcolata secondo le disposizioni dell'art. 46, n. 2 a), del regolamento.»

La sentenza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 26 maggio 1977.

In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia hanno depositato osservazioni scritte il sig. Torri, rappresentato dal sig. Daniele Rossini, direttore del Patronato ACLI, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig.na Marie-José Jonczy, in qualità d'agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedure ad istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte, presentate alla Corte

Il sig. Torri spiega che, in base all'art. 7 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, la pensione di vecchiaia viene calcolata nel Belgio in funzione tanto della carriera professionale del lavoratore quanto delle retribuzioni lorde da lui percepite durante la sua attività lavorativa. La pensione belga non corrisponde pertanto ad un importo fisso e non esistono, in realtà, nè prestazioni minime nè prestazioni massime.

Conformandosi all'obbligo imposto agli Stati membri dall'art. 5 del regolamento n. 1408/71, il Governo belga, dopo avere in un primo tempo dichiarato che la propria legislazione non conosceva prestazioni minime (GU 24 marzo 1973, n. C 12, pag. 11), ha poi incluso nella sfera d'applicazione dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71 la pensione d'invalidità contemplata dal regime speciale dei minatori (GU 12 ottobre 1973, n. C 84, pag. 7).

La questione di cui si discute è sorta allorché l'ONPTS ha cominciato a menzio-

nare nei suoi provvedimenti l'ammontare d'una prestazione minima con riferimento all'art. 50 del regolamento n. 1408/71. Secondo la definizione dell'ONPTS (cfr. allegato V della memoria), la prestazione minima corrisponde alla pensione dovuta in forza dei soli periodi assicurativi ritenuti validi nel Belgio. Ora risulta chiaramente dall'intestazione e dal contenuto dell'art. 50 che la prestazione minima corrisponde alla pensione teorica che il lavoratore migrante percepirebbe se avesse sempre lavorato nel territorio dello Stato membro in cui risiede. D'altra parte, il fatto che l'art. 50 sia collocato dopo le disposizioni dell'art. 46 fa presumere che la prestazione minima corrisponda all'importo della pensione teorica calcolata in base all'art. 46, n. 2 a). Applicato insieme con l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, l'art. 50 sembra proporsi lo scopo di garantire al lavoratore migrante un trattamento identico a quello cui ha diritto il lavoratore nazionale per una stessa carriera professionale.

Riassumendo, il sig. Torri ritiene:

- che la prestazione minima corrisponda, nel sistema belga delle pensioni di vecchiaia e per i superstiti, alla pensione teorica calcolata in base all'art. 46, n. 2a), del regolamento n. 1408/71;
- che il complemento di pensione di cui all'art. 50 del regolamento n. 1408/71 spetti per tutto il periodo in cui l'interessato mantiene la propria residenza nel Belgio, anche se la dichiarazione fatta dal Governo belga a norma dell'art. 96 del regolamento non include le prestazioni del regime delle pensioni di vecchiaia e per i superstiti dei lavoratori subordinati.

La *Commissione* ricorda anzitutto la genesi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, richiamandosi in particolare all'art. 40 della proposta originaria per la revisione del regolamento n. 3, da essa presentata al Consiglio nel gennaio 1966 (GU 28 ottobre 1966, n. 194, pag. 3333), ed alla relazione che accompagnava detta proposta (Documento della Commissione

COM (66) 8 del gennaio 1966). Come risulta dalla relazione, la concessione d'un complemento era suggerita «... per portare l'importo delle prestazioni corrisposte all'interessato al livello dell'importo minimo previsto dalla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede l'interessato, qualora si soddisfi alle condizioni prescritte per la concessione di questo minimo con la presa in considerazione di tutti i periodi assicurativi (paragrafo 1). Questa disposizione sarà applicabile alle istituzioni di tre paesi la cui legislazione prevede attualmente un minimo per le pensioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti: Francia, Italia e Lussemburgo...»

Appare chiaramente dalla relazione d'accompagnamento che si voleva — o comunque questo era l'intento della Commissione — garantire al lavoratore migrante sottoposto nel corso della sua carriera lavorativa ai regimi previdenziali di più Stati membri e residente da pensionato in uno dei predetti Stati, il godimento perlomeno del minimo di pensione contemplato dalla legislazione dello Stato di residenza, nei casi in cui tale legislazione contemplava un minimo di pensione. Se, parlando di pensione minima, si fosse voluto intendere l'importo teorico, la norma avrebbe potuto trovare applicazione in tutti gli Stati membri, e non soltanto in tre di essi.

L'art. 40 della citata proposta è divenuto, nel regolamento n. 1408/71, l'art. 50. La circostanza che il testo di questo articolo sia redatto in modo leggermente diverso da quanto aveva proposto la Commissione non ne altera sostanzialmente il significato.

Secondo l'art. 5 del regolamento n. 1408/71, «gli Stati membri menzionano... in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente alle disposizioni dell'art. 96... le prestazioni minime di cui all'art. 50». A parere della Commissione, la notifica di cui sopra sarebbe impossibile se per prestazione minima si intendesse l'importo teorico. In effetti, l'importo teorico d'una pensione viene fissato in base alla carriera individuale di cia-

scun lavoratore e non può essere calcolato che quando l'interessato ha presentato la domanda di pensione e compilato tutti i relativi formulari.

Dall'insieme delle notifiche effettuate dagli Stati membri a norma degli artt. 5 e 96 del regolamento n. 1408/71 si possono trarre le seguenti conclusioni:

In primo luogo, poiché la legislazione belga fissa una prestazione minima soltanto per le pensioni d'invalidità dei minatori, il sig. Torri non può pretendere una prestazione minima di vecchiaia.

In secondo luogo, occorre constatare che taluni Stati membri ignorano la prestazione minima di cui all'art. 50. Detta norma tuttavia può venire applicata solo negli Stati membri la cui legislazione contempla una prestazione minima per il rischio considerato. Nelle legislazioni che menzionano una prestazione minima, detta espressione ha un significato molto specifico, riferendosi al livello minimo della pensione che è garantita all'avente diritto indipendentemente dalle retribuzioni, dai contributi e da tutti gli altri elementi di cui si tien conto per il calcolo della pensione. Tale prestazione minima è un importo fisso, vale a dire una somma forfettaria fissata per legge, spettante a tutti i pensionati, a prescindere dal fatto che si applichi o meno nei loro confronti il regolamento n. 1408/81.

Si tratta dunque d'una nozione di diritto interno, in opposizione al concetto di importo teorico creato dal regolamento n. 1408/71. Talvolta la prestazione minima è subordinata al compimento d'un certo numero d'anni d'assicurazione obbligatoria. Nel contesto d'un regolamento emanato in applicazione dell'art. 51 del trattato era normale che per l'acquisto del diritto alla suddetta prestazione minima si tenesse conto di tutti i periodi presi in considerazione dai differenti sistemi nazionali cui il lavoratore era stato soggetto. Donde la redazione dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71 che intende in sostanza consentire al lavoratore, che non abbia compiuto periodi assicurativi suffi-

cienti per ottenere la prestazione minima fissata dalla legislazione dello Stato di residenza, di soddisfare la condizione della durata dell'assicurazione cumulando tutti i periodi d'assicurazione o di residenza compiuti nei vari Stati membri.

In definitiva, l'art. 50 del regolamento n. 1408/71 ha un ambito d'applicazione assai ristretto. Esso concerne soltanto tre o quattro Stati membri ed intende semplicemente garantire, se del caso mediante cumulo, la pensione minima stabilita forfettariamente dalla legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore risiede e percepisce una parte della propria pensione, allorché la somma delle varie pensioni acquisite risulti inferiore alla citata prestazione minima.

La Commissione propone di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:

«La prestazione minima» ai sensi dell'art. 50 del regolamento del Consiglio n. 1408/71 corrisponde al minimo di pensione, vale a dire alla somma fissa contemplata dalla legislazione di taluni Stati membri, spettante a tutti i pensionati e subordinata o meno al compimento d'un certo periodo d'assicurazione.

Quando la legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore risiede non contempla una pensione minima fissa, non si può applicare l'art. 50.»

III — La fase orale del procedimento

Il sig. Torri, rappresentato dal sig. Daniele Rossini, l'ONPTS, rappresentato dal sig. J. Peltot, in qualità d'agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig.na Marie-José Jonczy, in qualità d'agente, hanno sviluppato le loro osservazioni orali all'udienza del 13 ottobre 1977.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 15 novembre 1977.

In diritto

- 1 Con sentenza 11 maggio 1977, pervenuta in cancelleria il 26 dello stesso mese, il Tribunal du Travail di Liegi ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

«Che cosa debba intendersi per "prestazione minima" ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71 del Consiglio (GU n. L 149), nel caso in cui l'ordinamento interno di uno Stato membro non contempli come minimo di pensione una somma determinata in quanto il calcolo delle prestazioni si effettua in funzione dell'entità delle retribuzioni e dei periodi assicurativi maturati»,

ed in subordine un'altra questione del seguente tenore:

«Se la prestazione minima corrisponda, in una fattispecie come la presente, all'importo della "pensione teorica" calcolata secondo le disposizioni dell'art. 46, n. 2 a), del regolamento.»

- 2 Le questioni di cui sopra traggono origine dalla domanda d'un lavoratore italiano, residente nel Belgio, che, essendo stato occupato in Italia dal 1926 al 1942 e successivamente dal 1946 al 1947, nonché nel Belgio dal 1949 al 1973, percepisce una pensione di vecchiaia belga ed un'analogha pensione italiana.

- 3 L'art. 50 del regolamento sopra citato recita:

«Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovuta ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.»

- 4 L'attore nella causa principale ritiene che, non provvedendo le leggi belghe applicate nel suo caso a stabilire una prestazione minima fissa, tale prestazione minima debba considerarsi pari all'importo della pensione teorica belga,

calcolata in forza dell'art. 46, n. 2 a), del regolamento, cioè all'importo della pensione che gli spetterebbe se egli fosse sempre stato soggetto alla summenzionata legislazione previdenziale belga.

- 5 L'ipotesi contemplata dall'art. 50 è quella di un lavoratore che, avendo svolto nei vari Stati membri ai cui sistemi previdenziali egli è stato soggetto periodi d'attività piuttosto brevi, ha diritto a percepire dai suddetti Stati prestazioni il cui importo totale non può garantirgli un equo tenore di vita.
- 6 Per ovviare a questa situazione il suddetto articolo dispone che, quando la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una prestazione minima, la prestazione dovuta da tale Stato sia maggiorata d'un complemento pari alla differenza fra la somma delle prestazioni dovute dai vari Stati ai cui sistemi previdenziali il lavoratore è stato soggetto e la prestazione minima.
- 7 D'altro canto, l'art. 5 del regolamento esige che gli Stati membri menzionino nelle dichiarazioni da esso imposte «le prestazioni minime di cui all'art. 50». Si tratta d'una norma la quale collima con la supposizione che non tutte le legislazioni comportino necessariamente prestazioni minime del tipo considerato, ma diventerebbe per converso poco comprensibile se fosse esatta l'interpretazione avanzata dall'attore nella causa principale.
- 8 Il Regno del Belgio ha dichiarato che una prestazione minima esiste soltanto nel sistema delle pensioni d'invalidità per i minatori.
- 9 Spetta al giudice nazionale accertare, in base ad una valutazione complessiva della disciplina nazionale in esame, la completezza di questa dichiarazione.
- 10 La tesi dell'attore nella causa principale non concorda del resto neppure con le altre norme contenute nel capitolo III del regolamento.
- 11 Infatti, mentre queste norme intendono garantire pensioni identiche ai lavoratori pensionati che abbiano compiuto periodi identici nell'ambito di sistemi previdenziali identici, la tesi di cui sopra condurrebbe a riconoscere loro pensioni diverse a seconda del paese di residenza, erogando a chi risiede nello Stato membro con il livello di pensioni più elevato una pensione maggiore di quella percepita dagli altri lavoratori che hanno percorso la stessa carriera.

- 12 L'interpretazione così proposta finirebbe coll'attribuire all'art. 50 un effetto che, esorbitando dal suo limitato scopo, lo porrebbe in contrasto con l'obiettivo generale del capitolo III di non influenzare la libera scelta della residenza che l'art. 48, n. 3 d), garantisce agli ex-lavoratori.
- 13 Occorre dunque concludere che l'art. 50 del regolamento del Consiglio n. 1408/71 può trovare applicazione solo quando la legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore risiede contempla una prestazione minima.
- 14 Le questioni sottoposte alla Corte vanno perciò risolte in questo senso.

Sulle spese

- 15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
- 16 nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese;

per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du Travail di Liegi con sentenza 11 maggio 1977, dichiara:

L'art. 50 del regolamento n. 1408/71 può essere applicato solo quando la legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore risiede contempli una prestazione minima.

Kutscher	Sørensen	Bosco	Donner	Pescatore
Mertens de Wilmars	Mackenzie Stuart	O'Keeffe	Touffait	

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 30 novembre 1977.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
H. Kutscher